

## Legge federale sull'imposizione degli autoveicoli

(LIAut)

### Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio  
e dell'energia del Consiglio degli Stati del... 2008<sup>1</sup>;  
visto il parere del Consiglio federale del .... 2008<sup>2</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 21 giugno 1996<sup>3</sup> sull'imposizione degli autoveicoli è  
modificata come segue:

#### *Ingresso*

visti gli articoli 131 capoverso 1 lettera d, 74 capoverso 2 e 89 capoverso 3 della  
Costituzione federale<sup>4</sup>,

### Sezione 3: Aliquota d'imposta e destinazione del gettito fiscale

#### *Art. 13* Aliquota d'imposta

L'imposta è dell'8 per cento.

#### *Art. 13a* Destinazione del gettito fiscale (*nuovo*)

<sup>1</sup> La Confederazione distribuisce la metà delle entrate fiscali, interessi compresi e  
previa detrazione dei costi d'esecuzione, ai detentori di autoveicoli ad alta efficienza  
energetica e a basso livello di emissioni. La distribuzione è effettuata sotto forma di  
versamento di bonus dopo la prima omologazione degli autoveicoli.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli del sistema di bonus.

- 1 FF
- 2 FF
- 3 RS 641.51
- 4 RS 101

*Art. 13b* Criteri applicabili alla valutazione degli autoveicoli ad alta efficienza energetica e a basso livello di emissioni (*nuovo*)

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni stabilisce i criteri applicabili alla valutazione degli autoveicoli ad alta efficienza energetica e a basso livello di emissioni d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, dopo aver sentito le cerchie interessate e sulla base degli sviluppi internazionali e dell'evoluzione tecnologica.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni tiene un registro degli autoveicoli di cui al capoverso 1.

*Art. 13c* Ammontare dei bonus (*nuovo*)

Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce ogni due anni l'ammontare dei bonus d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

II

*Disposizione transitoria*

Per gli autoveicoli tassati prima dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge non vengono versati bonus.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Variante A (esclusione degli autoveicoli utilitari leggeri dal campo d'applicazione della LIAut)*

*Art. 1* Principio

La Confederazione riscuote un'imposta sugli autoveicoli destinati al trasporto di persone.

*Art. 2* Definizioni

Per autoveicoli destinati al trasporto di persone a tenore della presente legge s'intendono le autovetture e altre auto principalmente concepite per il trasporto di nove persone al massimo, comprese le vetture tipo «break» e le vetture da corsa (voci di tariffa 8703.1000–9030<sup>5</sup>);

<sup>5</sup> RS 632.10 Allegato

*Articoli 13, 13a, 13b, 13c conformemente alla variante principale*

*Variante B (inclusione degli autoveicoli fino a 3500 kg nel campo d'applicazione della LIAut)*

*Art. 2 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per autoveicoli destinati al trasporto di persone o di merci a tenore della presente legge s'intendono:

- a. le autovetture con un peso complessivo non eccedente 3500 kg concepite per il trasporto di 10 o più persone, compreso il conducente (voci di tariffa 8702.1010-9020<sup>6</sup>);
- b. le autovetture e altre auto concepite principalmente per il trasporto di persone (diverse da quelle menzionate alla lett. a), comprese le vetture tipo «break» e le vetture da corsa (voci di tariffa 8703.1000-9030<sup>7</sup>);
- c. gli autoveicoli per il trasporto di merci di peso complessivo non eccedente 3500 kg (voci di tariffa 8704.2110, 2120 e 2130, 3110, 3120 e 3130, 9010, 9020 e 9030<sup>8</sup>).

*Articoli 13, 13a, 13b, 13c conformemente alla variante principale*

<sup>6</sup> RS 632.10 Allegato

<sup>7</sup> RS 632.10 Allegato

<sup>8</sup> RS 632.10 Allegato

